



GN/am

Prot. 8108
Tit. I/3.1

Verona, 22/02/2011

*Ai Signori
Presidi di Facoltà
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri d'Ateneo
Direttori delle Biblioteche
Al Responsabile dell'Area Ricerca di Ateneo
LORO SEDI*

*e p.c. Segretari dei Centri di Responsabilità Amministrativa
LORO SEDI*

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011- S.U. Ord. N. 11 – in vigore dal 29 gennaio 2011. Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la legge 30 dicembre n. 240, Riforma Gelmini, in vigore dal 29 gennaio u.s., ha introdotto norme di diretta attuazione relativamente alla disciplina del conferimento di borse di studio o di ricerca o incarichi di collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca, disciplinati dall'art. 18 commi 5 e 6 che testualmente recita:

"5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;*
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;*
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;*
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi."*

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."



La normativa in parola elenca le categorie di soggetti che possono svolgere attività di ricerca presso le Università; da tale elenco risultano **esclusi** i seguenti soggetti:

- 1) il personale tecnico amministrativo a tempo determinato
- 2) i titolari di borse di studio di ricerca e formazione avanzata bandite dall'Ateneo;
- 3) i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente alle collaborazioni con personale esterno all'Ateneo bandite dall'Ateneo con apposite procedure selettive, in conseguenza delle nuove disposizioni sopra citate, si rende opportuno, onde evitare profili di irregolarità ed illegittimità nelle procedure di conferimento dei contratti in parola, sospendere l'attività deliberativa e di selezione per l'attivazione delle procedure per il conferimento dei contratti di collaborazione e delle procedure di conferimento di borse di ricerca.

Si ritiene possibile stipulare contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto o strumentali alla ricerca, fermo restando che i soggetti beneficiari non fanno parte di gruppi e progetti di ricerca (per es gestione amministrativa, elaborazione dati, traduzione di testi). Tuttavia, in considerazione della delicatezza dell'attività deliberativa e delle responsabilità amministrative connesse al conferimento di tali incarichi, si ritiene opportuno che le relative delibere adottate dagli organi competenti debbano essere ampiamente motivate in relazione alla decisione presa.

Si ricorda comunque che i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati solo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. c. 6 del D. Lgs. 165/2001 e solo nell'ipotesi in cui non siano disponibili risorse umane in servizio presso l'Ateneo. Si ricorda, inoltre, che i suddetti contratti sono soggetti al visto preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all'art. 17 comma 30 D.L. 1 Luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2009 n. 102.

Per quanto riguarda invece la partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere internazionali o sopranazionali, lo svolgimento delle relative attività saranno disciplinate dai relativi bandi.

Sono in corso ulteriori approfondimenti della norma in oggetto, anche in relazione al necessario adeguamento dei regolamenti di Ateneo alle mutate disposizioni normative.

Sarà cura della scrivente Direzione darne prontamente comunicazione alle SS.LL a mezzo circolare.

L'Ufficio Coordinamento Centri di Responsabilità dell'Ateneo (Dott.ssa Antonella Merlin, tel 8060, e-mail antonella.merlin@univr.it rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti in materia.

Cordiali saluti.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Salvini